

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 marzo 2008

Recepimento della direttiva 2005/84/CE, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi nei giocattoli e negli articoli di puericoltura.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e successive modificazioni concernente l'attuazione della direttiva 79/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto 9 febbraio 1984 del Ministro della sanità di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale recante il recepimento delle direttive 79/663/CEE, 82/806/CEE, 82/828/CEE, 83/264/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 1984, n. 153;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 di attuazione delle direttive 83/478/CEE e 85/610/CEE recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 settembre 1994, n. 214;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 gennaio 1999, n. 13;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2000, n. 67;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 giugno 2000, n. 138;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva

76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 maggio 2003, n. 111;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 agosto 2003, n. 185;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2003, n. 302;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la 26^a modifica della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 agosto 2004, n. 198;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 recante il recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 che recepisce la direttiva comunitaria 1999/77/CE, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2005, n. 31;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2006 che recepisce le direttive comunitarie 2005/59/CE e 2005/69/CE recanti la ventottesima e ventisettesima modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2006, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute 9 marzo 2007 che recepisce la direttiva comunitaria 2005/90/CE recante la ventinovesima modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 giugno 2007, n. 128;

Visto il decreto del Ministero della salute 30 maggio 2007 che recepisce la direttiva 2006/139/CE recante l'adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 settembre 2007, n. 217;

Visto l'art. 12 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007);

Vista la direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericoltura);

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica

10 settembre 1982, n. 904, e successive modificazioni sono aggiunti i punti 49 e 50 come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2008

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 61

ALLEGATO

<p>« 49 I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e EINECS che contengono la sostanza): ftalato di bis (2-etilosile) (DEHP) CAS n. 117-81-7 EINECS n. 204-211-0 ftalato di dibutile (DBP) CAS n. 84-74-2 EINECS n. 201-557-4 ftalato di butilbenzile (BBP) CAS n. 85-68-7 EINECS n. 201-622-7</p>	<p>Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1 % della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura. I giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore al limite summenzionato non possono essere immessi sul mercato.</p>
<p>50. I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e EINECS che contengono la sostanza): ftalato di diisononile (DINP) CAS n. 28553-12-0 e 68515-48-0 EINECS n. 249-079-5 e 271-090-9 ftalato di diisododecile (DIDP) CAS n. 26761-40-0 e 68515-49-1 EINECS n. 247-977-1 e 271-091-4 ftalato di diottile (DNOP) CAS n. 117-84-0 EINECS n. 204-214-7</p>	<p>Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1 % della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini. I giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore al limite summenzionato non possono essere immessi sul mercato.»</p>

08A03102

COPIA TRATTA DA GURITEL / GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE